

Comune di Fucecchio

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 commi 837-846)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

| Indice | |
|---|----|
| Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento | 4 |
| Articolo 2 - Funzionario responsabile | 4 |
| Articolo 3 - Disposizioni generali | 4 |
| Articolo 4 - Presupposto del canone | 4 |
| Articolo 5 - Soggetto attivo | 4 |
| Articolo 6 - Soggetto passivo | 4 |
| Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche | 5 |
| Articolo 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione | 5 |
| Articolo 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale | 5 |
| Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici | 5 |
| Articolo 11 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere | 5 |
| Articolo 12 - Determinazione del canone | 6 |
| Articolo 13 - Esenzioni | 6 |
| Articolo 14 - Riduzioni del canone | 6 |
| Articolo 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone | 6 |
| Articolo 16 - Dilazioni di pagamento | 7 |
| Articolo 17 - Accertamenti – Recupero canone | 8 |
| Articolo 18 - Sanzioni e indennità | 8 |
| Articolo 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico | g |
| Articolo 20 - Revoca della concessione | 10 |
| Articolo 21 - Circostanze attenuanti | 10 |
| Articolo 22 - Autotutela | 10 |
| Articolo 23 - Riscossione coattiva | 10 |
| Articolo 24 - Disposizioni finali | 10 |
| Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | 11 |
| Allegato B - CLASSIFICAZIONE DEI COEEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE | 12 |

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati, anche in strutture attrezzate, nel Comune di Fucecchio.
- 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce per il Comune di Fucecchio, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Funzionario responsabile

- 1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone mercatale. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1.Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 - Soggetto attivo

- 1. Il soggetto attivo dell'entrata disciplinata con il presente regolamento è il Comune di Fucecchio, che agisce, tramite i propri uffici a vario titolo interessati, nei procedimenti inerenti all'applicazione del canone.
- 2. In caso di gestione in concessione di tutti o parte degli aspetti di cui si compone il canone, le funzioni svolte dagli uffici comunali di volta in volta individuati dal presente regolamento si intendono assegnate al soggetto concessionario.

Articolo 6 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
- 2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 12 anni, o comunque la durata che diversamente venisse stabilita dal legislatore competente, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al "Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche" ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

- 1.La tariffa standard <u>annua</u> è quella indicata dalla legge; in base alla stessa legge, è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
- 2.La tariffa standard giornaliera è quella indicata dalla legge; in base alla stessa legge, è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
- 3.La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso

pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

- 4.Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, che danno luogo alla determinazione del canone mercatale, sia annuale che giornaliero, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "B" del presente Regolamento a formarne parte integrale e sostanziale.
- 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla 2[^] categoria.
- 6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12 - Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

Articolo 13 - Esenzioni

- 1. Sono esenti le occupazioni per le attività di commercio su aree pubbliche (con esplicita esclusione dall'esenzione delle occupazioni effettuate in occasione della Fiera Annuale) e, comunque, di commercializzazione di prodotti in mercatini dell'ingegno e delle opere creative, degli hobbisti (di cui alla L. R. T. 62/2018) e di vendita diretta dei prodotti agricoli; esse operano limitatamente:
 - al centro storico alto, così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, escluse le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Via Landini Marchiani, Viale Buozzi, Piazza della Ferruzza, Via Bonaparte, via Sottovalle, Piazza La Vergine;
 - alle seguenti strade e piazze: Via Montanelli, Piazza Montanelli, Corso Matteotti, Via Trieste e Largo Trieste.
- 2. Sono esenti altresì le occupazioni occasionali relative al commercio ambulante itinerante con soste per un tempo strettamente necessario per la vendita.
- 3. In sede di approvazione delle tariffe, possono essere previste particolari esenzioni per la promozione dello sviluppo economico, del turismo e della valorizzazione del centro storico a sostegno dell'economia locale.

Articolo 14 - Riduzioni del canone

- 1. Ai sensi del c. 843 della L. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
- 2. E' altresì presente la seguente riduzione del canone: occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (tariffa ordinaria ridotta dell'80%).

Articolo 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

- 2.Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione.
- 3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma in un'unica soluzione, entro il 30 aprile. Qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate 30.04 30.6-30.9 30.11.
- 4.Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30.04; per importi superiori ad euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere al momento del rilascio della concessione, le restanti tre scadenti il 30.06 30.9 30.11, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 4. In tema di sub ingresso nelle attività commerciali su area pubblica, la variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 5. Con riferimento al comma 4 resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 relativo alla revoca della concessione.
- 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 8. Per le date la cui scadenza cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16 - Dilazioni di pagamento

- 1.ll Funzionario Responsabile può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i., in caso di temporanea difficoltà del debitore a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive.
- 2.Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, a condizione che il contribuente sia in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione redditopatrimoniale.
- 3.Per importi fino ad euro 7.500,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.
- 4.In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico

patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

- 5. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
- c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
- e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate

6.Per importi superiori a € 25.000 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità sulla base delle condizioni soggettive, la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

7.Alla rateizzazione devono essere applicati gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento del relativo rateo, salvo diversa disposizione di legge.

8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 17 - Accertamenti - Recupero canone

1. Il Servizio Gestione Entrate del Comune (o il Concessionario) provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 18 - Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla L. 689/1981.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6.Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione, redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro o nel caso in cui sia prevista la confisca obbligatoria, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito, su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi, copia del verbale redatto dal pubblico ufficiale che accerta l'illecito, è trasmessa senza indugio al Settore competente dell'Ente, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, che ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 6.Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 20 - Revoca della concessione

1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale vigente, il Responsabile del Servizio competente, su segnalazione del Servizio Gestione Entrate, emette l'avvio del procedimento di revoca della concessione. In ogni caso è riconosciuto il termine minimo di 12 mesi per la regolarizzazione della posizione debitoria, decorsi i quali occorrerà provvedere alla regolarizzazione, anche mediante rateazione in base all'art. 16. Nel caso di mancato rispetto della regolarizzazione e/o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la rateazione, l'ufficio preposto procederà alla revoca della concessione.

Articolo 21 - Circostanze attenuanti

In relazione a periodi di emergenza economica, la Giunta Comunale ha la facoltà di concedere la sospensione dei termini di pagamento e di rateizzazione.

Articolo 22 - Autotutela

- 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 23 - Riscossione coattiva

- 1.La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2.Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 24 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3.ll presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su 3 categorie tariffarie (1^-2^-3^).

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla 2[^] categoria.

Alle strade od aree appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le occupazioni del suolo per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 11 per cento rispetto alla 1[^]. La tariffa per le occupazioni del suolo per le strade di 3[^] categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1[^].

| STRADARIO CANONE MERCATALE |
|----------------------------|
| PRIMA CATEGORIA |
| PIAZZA ALDO MORO |
| PIAZZA XX SETTEMBRE |
| PIAZZA LA VERGINE |
| VIA LARGO CELLINI |
| PONTE A CAPPIANO |
| |
| SECONDA CATEGORIA |
| SAN PIERINO |
| |
| TERZA CATEGORIA |
| GALLENO |

Si precisa che, qualora ricorra la situazione di un'occupazione relativa al canone mercatale non prevista nelle suddette strade, sarà applicato il criterio dell'analogia alla strada più prossima.

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DEI COEEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TARIFFE

TARIFFA ORDINARIA:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO | TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO | |
|---|---|---|--|
| 1° categoria | | | |
| 2° categoria | | | |
| 3° categoria | | | |
| CLASSIFICAZIONE COEFFICIENTI: TIPOLOGIE | | | |

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE |
|--|
| Concessionari mercato banchi non alimentari |
| Concessionari mercato banchi alimentari |
| Spuntisti mercato beni durevoli |
| Spuntisti mercato beni alimentari |
| Spuntisti fiere e palio beni durevoli |
| Spuntisti fiere e palio beni alimentari |
| Fuori mercato - Piazza A.Moro - alimentare |
| Fuori mercato - Piazza La Vergine - alimentare |
| Fuori mercato - Via Pistoiese - alimentare |
| Fuori mercato - Viale Colombo - alimentare |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |